



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

**NORME E DIRETTIVE
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' E REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

**Approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 77 in data 19/05/2003.**

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I

PREMESSA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche del Comune di Villanova Mondovì.
2. Agli effetti delle presenti norme:
 - Per **D.Lgs. 114/98** s'intende il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - Per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - Per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n. 626 – 3799, Indirizzi Regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - Per **“Criteri Regionali”** la delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 – 2642, L.R. 12 novembre 1999, n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, modifica con: DGR 14/05/2001, n. 47 – 2981, DRG 9/07/2001, n. 50 – 3471, DGR 17/12/2001, n. 85 – 4860;
 - Per **“Autorizzare di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;

- Per **“Autorizzazione di tipo b)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

ART. 2

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggi fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.
4. I fac-simili dei Modelli saranno adottati dalla G.M. su proposta del Responsabile di Servizio.

PARTE II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 3

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Villanova Mondovì, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, s'identifica come un comune appartenente alla rete secondaria – Comuni intermedi così come indicato dall'art. 7 DCR 1 marzo 2000 n. 626 – 3799.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

ART. 4

TIPOLOGIE DI MERCATO

1. A nomina di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a. Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche;
 - b. Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile;

- c. Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche;
- d. Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
- e. Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi;
- f. Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche;
- g. Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Al momento le uniche forme di commercio praticate sono quelle di cui alle lettere a) o d) di cui allega la planimetria. Eventuali istituzioni delle altre forme di commercio saranno oggetto di apposita delibera e relativa planimetria. (Allegato 1).

- 2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti istituite o promosse da qualsiasi Ente, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto d'impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

ART. 5

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE

- 1. È commercio ambulante itinerante, quello svolto su aree pubbliche od al domicilio consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o di svago, da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
- 2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada).

Nelle aree dove insiste un divieto di sosta, il commerciante deve sostare fuori della carreggiata ed in posizione tale da non creare pericolo o intralcio alla circolazione.

3. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.
4. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
5. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
7. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi di 500 metri.

ART. 6

VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI

1. È imprenditore agricolo ai sensi D.Lgv. 18 maggio 2001 n. 228, chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Si considerano agricoltori ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita, gli imprenditori come persone fisiche, i loro consorzi

o cooperative, nonché le persone giuridiche costituite come società di persone, le associazioni di agricoltori costituite da un massimo di 10 associati, iscritte nel Registro delle Imprese ed in possesso di P. IVA per l'agricoltura.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale soggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed inoltre:

- Nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
 - Nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
 - Nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di servizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.
3. Gli agricoltori singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, derivanti dalla coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse. Per attività connesse s'intendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

4. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli agricoltori, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene, sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
5. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell'anno solare precedente, sia superiore a Euro 41316,55 per gli imprenditori individuali e Euro 1.032.913, 80 per le società, si applicano le disposizioni del decreto Legislativo 114/98 relative al commercio su aree pubbliche.
6. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma ITINERANTE, è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede legale l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune e deve contenere:
 - Le generalità del richiedente;
 - Il possesso dei requisiti soggettivi;
 - L'iscrizione nel registro delle Imprese;
 - La Partita IVA;
 - Gli estremi dell'ubicazione dell'azienda;
 - La specificazione di prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui s'intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Il dichiarante s'impegna a comunicare qualsiasi variazione relativa a quanto comunicato.

7. Per la vendita al dettaglio NON IN FORMA ITINERANTE su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, occorre indirizzare la comunicazione al Sindaco del Comune in cui s'intende esercitare la vendita. La comunicazione deve contenere, oltre a quanto sopra specificato per il commercio itinerante, la richiesta di assegnazione di un posteggio cui seguirà il rilascio, da parte del Comune interessato, di

concessione autorizzatoria e deve essere inviata a mezzo raccomandata.

8. La concessione del posteggio ha validità decennale, rinnovabile alla scadenza e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori correlati alle fasi di produzione.
9. Nel caso di concessione di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
10. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.
11. L'agricoltore è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla norme vigenti in materia.
12. L'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è inoltre soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo 5 (esercizio commercio ambulante itinerante).
13. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
14. Al fine dell'assegnazione del posteggio saranno rispettate le seguenti priorità:
 - a) Maggior numero di presenze acquisite "in spunta" fino alla data dell'11 aprile 2001 (criterio transitorio valido fino ad esaurimento dei soggetti aventi tale diritto);
 - b) Aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica (a sensi del Regolamento CE 2092/1991 così come modificato dal Regolamento 1804/1999);
 - c) Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al Regolamento CE 2078/1992 misure

A1 – A3 ed al Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 – 2006, misure F1 – F2;

- d) Aziende agricole iscritte alla CCIAA competente per territorio;
- e) La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola che sia iscritta CCIAA competente per territorio. Nel caso si tratti di società, il requisiti della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai 40 anni.

A parità di condizioni relativamente ai punti b), c), d) del presente comma, hanno priorità le aziende aventi sede nel Comune ove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi, o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte. Per usufruire delle priorità di cui ai punti 2, 3, 4, l'agricoltore dovrà dichiarare mediante autocertificazione il possesso dei requisiti. Si considera SEDE aziendale ai fini dell'applicazione delle priorità quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita (LEGGE 09.02.63 n. 59).

SUBINGRESSO

15. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

La concessione di posteggio si trasferisce, in caso di morte, in capo al successore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

SPUNTA

16. L'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati, segue i medesimi criteri previsti per le assegnazioni decennali con l'aggiunta, nel caso di parità di condizioni, del criterio del numero di presenze sul mercato.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggio.

REVOCA POSTEGGI

17. La concessione del posteggio è revocata:

- Nel caso in cui l'agricoltore non inizi l'occupazione dello stesso entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità per gravi motivi;
- Nel caso in cui l'agricoltore non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- Per mercato utilizzo del medesimo per un periodo superiore a 17 giornate per ciascun anno, da suddividere proporzionalmente nei confronti di coloro che hanno una concessione di posteggio stagionale o per periodi inferiori, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comprovata da apposita documentazione (regolare certificato medico o altra documentazione).

17.2 Non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie per un numero di giorni non superiore a 30 nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

17.3 Gli agricoltori, a causa della mancanza o scarsità di produzione dovuta a andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche, debitamente comprovate, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a 17 giornate. Le assenze di cui sopra, dovranno essere comunicate e documentate preventivamente.

17.4 In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

17.5 Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle disposizioni previste per gli operatori su aree pubbliche.

18. Relativamente alla sospensione, orari, accessi, sistemazione attrezzature, corrette modalità di vendita si rimanda alle disposizioni previste per gli operatori su aree pubbliche.

PARTE III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7

SISTEMA AUTORIZZATORIO

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs 114/98, il Responsabile del Procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto sui posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva parte IV.
2. Il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune in caso di persona fisiche, o che hanno la sede legale in caso di persona giuridica.

ART. 8

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

MERCATO ESISTENTE

1. Il responsabile del servizio commercio indice, con apposita determinazione, e previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree riservate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio.
2. L'assegnazione delle autorizzazioni di tipologia "A" e delle relative concessioni di posteggio mediante il bando, dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Richiesta da parte dei soggetti che pur avendo frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della Legge 112/91;
 - b) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore in spunta sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione; le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere il posto fisso sullo stesso mercato;
 - c) Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - d) Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - e) A parità di condizioni di cui ai punti a, b, c, d, la priorità è data ai soggetti titolari di autorizzazione a posto fisso con il minor numero di posteggi settimanali;
 - f) A parità di posteggi ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione;
 - g) A titolari di sola autorizzazione itinerante tipologia "B";
 - h) Ai soggetti sprovvisti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquistato il requisito professionale in data più risalente e in subordine, nonché per il settore extra alimentare, a chi si trovi in stato di disoccupazione.
3. L'assegnazione dei posteggi nei mercati o gruppi di posteggi di nuova istituzione avviene a favore di tutti i soggetti aventi titolo ad esercitare commercio su aree pubbliche sulla base delle priorità indicate al comma 2 del presente articolo eccettuato il punto b) relativo al criterio del maggior numero di presenze.
4. I requisiti di priorità dovranno essere comprovati da idonea documentazione.

Il bando comunale, da pubblicare sul B.U.R. e da affiggere all'Albo pretorio deve contenere:

- L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- L'elenco dei posteggi disponibili;

- Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza;
 - Il termine, non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P., entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
5. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale, non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto. È fatto divieto di indicare eventuali opzioni qualora, nell'ambito del bando, vengono assegnati più posteggi.
6. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

ART. 9

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A", si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo "A", sarà rilasciata, al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - Oggetto del procedimento;
 - Persona responsabile del procedimento
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - Termine di conclusione del procedimento (90 giorni + 15 dalla data di scadenza).

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella responsabilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente presso altre Pubbliche Amministrazioni. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
7. Decorso il termine di cui il comma 1 del presente articolo, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, a domanda deve ritenersi accolta.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"

1. L'autorizzazione di tipo "A", oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e

l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati nell'ambito del territorio regionale.

2. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti al Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.

È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - L'ubicazione dell'area mercatale ed il giorno di svolgimento;
 - Il numero di posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

Qualora il possesso dei predetti requisiti sia oggetto autocertificazione da parte di un cittadino straniero extracomunitario, il comune effettuerà i controlli attraverso:

- Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.Lgs. 114/98;
- Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia;
- Tribunale per la verifica degli aspetti fallimentari;
- Questura, in riferimento al permesso di soggiorno che deve essere del tipo previsto per esercitare attività di commercio;

- Ufficio stranieri della competente Questura qualora il richiedente non risulti avere residenza né domicilio in Italia.

Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. Il rapporto di preposizione ai sensi D.G.R. 1/03/2000 n. 42 – 29532, cap. 2, punto 3, non può desumersi tacitamente per comportamenti concludenti, ma deve risultare da apposito atto giuridico i cui estremi devono essere dichiarati al Comune.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'ambito della domanda il dichiarante si impegna a comunicare qualsiasi variazione a quanto sottoscritto.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo "B" è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la Società.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere oltre ai dati generali del soggetto richiedente:

- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98;
 - Il comune o i comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza dall'11/04/2001 al giorno in cui è presentata la domanda;
 - Gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità.
3. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
4. L'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore:
- L'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
 - L'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - La vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del D.L.vo 114/98;
 - L'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste;
 - L'esercizio del commercio nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati su tutto il territorio nazionale.
5. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. Eventuali aggiunte e/o modifiche del settore merceologico sono soggette a comunicazione al Comune di residenza attestante, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

ART. 12

SUBINGRESSO E SOSTITUZIONI

SUBINGRESSO

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione per la tipologia "B" e della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio per la tipologia "A", cui allega l'originale del titolo autorizzatorio e dell'eventuale concessione di posteggio.
2. La domanda deve essere inoltrata entro il termine massimo di 4 mesi dalla stipulazione del contratto che deve essere allegato in copia autentica debitamente registrata.
3. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro i 4 mesi successivi.
4. L'operatore, fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del comune, esercita l'attività con la copia della domanda recante il timbro di ricezione del comune e copia del titolo autorizzativo.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore ad anni uno dalla morte del dante causa. Il subentrante per causa di morte può cedere l'attività anche prima di averla iniziata e reintestata a proprio nome.

6. La cessione dell'attività comporta il trasferimento in capo al cessionario dei titoli di priorità maturati ed acquisiti, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, e delle assenze dal posteggio effettuate dal cedente.

SOSTITUZIONI

7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
8. Fuori i casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

PARTE IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

ART. 13

REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 D.L.vo 114/98 e predispone un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - Le generalità del titolare;
 - L'indirizzo di residenza;
 - Il tipo di autorizzazione;
 - Il settore merceologico;
 - Il numero del posteggio assegnato;
 - Il codice fiscale;
 - La partita IVA.

ART. 14

AREE PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 13 del D.L.vo 114/98, il comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate nel prospetto che segue, mentre per l'esatta definizione delle aree si rimanda alla planimetria allegata. (Allegato 2 e 3)

AREA N. 1: ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98.

ATTUALE CONFORMAZIONE MERCATALE

DENOMINAZIONE	Mercato Settimanale	
UBICAZIONE	Piazza Filippi	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Giovedì	
PERIODO	Annuale	
AREA VENDITA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banchi	Superficie vendita (m.q.)
Alimentari	10	45
Non Alimentari	20	45
Produttori	5	20

FUTURA CONFORMAZIONE MERCATALE

DENOMINAZIONE	Mercato Settimanale	
UBICAZIONE	Piazza Filippi	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Giovedì	
PERIODO	Annuale	
ORARIO	08:00 – 13:00	
AREA VENDITA		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banche	Superficie vendita (m.q.)
Alimentari	11	45
Non Alimentari	23	45
MISTO	1	45
Prodotti	8	20

ART. 15

AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA MENSILE

1. Ai sensi art. 3 comma 3 lettera a) degli indirizzi regionali, il comune provvederà, qualora ritenga di istituire tale forma di aree mercatale, ad individuare le aree, a determinare il numero di posteggi, le loro tipologie merceologiche.

ART. 16

AREE PER L'ESERCIZIO STAGIONALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Ai sensi art. 3 comma 3 lettera a) e art. 4 comma 1 degli indirizzi regionali, il comune provvederà qualora ritenga di istituire tale forma di area mercatale, ad individuare le aree, a

determinare il numero dei posteggi, le loro tipologie merceologiche.

2. Per l'assegnazione dei posteggi sui mercati a cadenza mensile o settimanale, valgono le modalità relative all'assegnazione dei posteggi delle aree mercatali.

ART. 17

AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA ULTRAMENSILE

1. Le aree suindicate previste dall'art. 3 comma 3 lettera b) degli indirizzi regionali, sono quelle ove si svolge il commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata.
2. Le predette aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di entrambe le tipologie (a – b) dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.
3. Le concessioni di posteggio hanno la validità temporale della manifestazione.
4. Coloro che intendono partecipare, debbono far pervenire al Comune, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento, istanza di concessione di posteggio, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e specificando la merceologia principale trattata.
5. L'istanza deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri, tenendo conto che qualora il comune si avvalga della facoltà di ripartizione dei posteggi per settore o per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun settore o categoria:

PER LE MANIFESTAZIONI GIA' ESISTENTI:

- a) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- b) Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche del richiedente come risultate dall'iscrizione al registro imprese;
- c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) Priorità cronologica di presentazione della domanda.

PER LE MANIFESTAZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE:

I criteri sono quelli suindicati eccettuato il punto a).

7. Qualora la manifestazione preveda aree riservate agli agricoltori, ai fini della presentazione delle domande, valgono i termini e le modalità previste per gli operatori commerciali. Relativamente ai contenuti della domanda, alle graduatorie per l'assegnazione del posteggio, ed alle priorità ai fini della spunta, si rimanda all'art. 6 relativo agli agricoltori.
8. Qualora il mercato ultramensile venga a coincidere con la giornata di mercato ordinario, gli operatori concessionari di posteggio sul mercato ordinario, hanno precedenza all'assegnazione dei posteggi, fatto salvo il rispetto di esigenze connesse con la specializzazione merceologica della manifestazione, tenendo conto dell'eventuale ripartizione dei posteggi per settore o per categoria merceologica.

ART. 18

SPUNTA MANIFESTAZIONI

1. I posteggi non assegnati o non occupati entro l'orario previsto, verranno attribuiti ai soggetti in possesso di autorizzazione di tipo "A" o "B" nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - Soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
 - Tutti gli altri soggetti.

2. A parità di condizione sarà prioritario:
 - a) Il maggior numero di presenze effettuate nella specifica manifestazione sulla base dell'autorizzazione esibita.
 - b) Maggiore anzianità nell'esercizio di commercio su aree pubbliche del titolare così come risultante dal registro delle imprese;
 - c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
3. Per le manifestazioni di nuova istituzione valgono i criteri di priorità di cui ai punti 2 e 3.

ART. 19

POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito delle manifestazioni si potranno prevedere appositi spazi per le autorizzazioni temporanee che non possono essere in numero prevalente rispetto agli spazi destinati agli operatori professionali del commercio su aree pubbliche.
2. Tali aree verranno assegnate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti professionali, morali e soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal D.L.vo 114/98 che effettuano attività di vendita su aree pubbliche in modo del tutto occasionale e pertanto sprovvisti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea comporta il rispetto delle norme in materia fiscale.
4. La domanda di assegnazione di posteggio temporaneo deve pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, al comune, 30 giorni prima della data della manifestazione e deve contenere:
 - Le generalità del richiedente;
 - L'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e soggettivi;
 - La documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari;

- La specificazione dei prodotti posti in vendita.
5. L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda tenendo conto di eventuali ripartizioni dei posteggi per settore o categoria merceologica.

A parità di condizioni si prevede il sorteggio.

6. La presente normativa non si applica all'attività di esposizione, di scambio ed gli artigiani che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico.

	Fiera delle Chiacchiere e delle Bugie	Fiera dell'Addolorata	Fiera di Santa Caterina	Fiera di Santa Lucia
Periodo di svolgimento	Penultima Domenica di Luglio	3° lunedì di settembre	Il 25 novembre (o il lunedì nel caso in cui il 25 fosse festivo o prefestivo)	3° domenica di Dicembre
Ubicazione	Capoluogo	Capoluogo	Capoluogo	Capoluogo
Specializzazione merceologica	Alimentari e Extra - Alimentari	Alimentari e Extra - Alimentari	Alimentari e Extra - Alimentari	Alimentari e Extra - Alimentari
Numero posteggi	52	78	40	56

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme dei regolamenti relativi alla singole fiere.

ART. 21

ZONA DI SOSTA PROLUNGATA

1. Possono essere individuate delle zone di sosta prolungata in cui è ammesso il commercio ambulante con sosta fino ad un massimo di 5 ore giornaliere a coloro che sono in possesso di autorizzazione di tipologia "B" itinerante, e limitatamente ai

giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione di tipologia "A".

2. In tali aree potranno essere previsti spazi per gli agricoltori.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

ART. 23

VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 54 del presente regolamento.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lvo 114/98 si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 dello stesso.

TITOLO II
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI
PREMESSA

ART. 24

AREA DI MERCATO E ZONA DI VENDITA

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

ART. 25

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ivi incluse le norme fiscali, nonché alle ordinanze del sindaco e alla prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di polizia municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII

CARATTERISTICHE TOPOLOGICHE DEL MERCATO

ART. 26

TIPOLOGIA

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) degli indirizzi regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art. 27 D.L.vo 114/98,

l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge al giovedì nell'area di Piazza Filippi così come individuata dall'art. 14 delle presenti norme, si identifica come mercato a cadenza settimanale con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

ART. 27

SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza, eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale, dovranno essere concordate dal comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

PARTE VIII

GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

ART. 28

ORARI DI MERCATO

1. L'orari di vendita del mercato è così articolato:

MERCATO DEL GIOVEDÌ' dalle ore 08:00 alle ore 13:00
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci,

attrezzature ed eventuali rifiuti, entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio, entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, pena il conteggio dell'assenza, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti e gli agricoltori siano obbligati a permanere sul mercato sino all'orario di chiusura previsto per la vendita, salvo casi comprovati di eccezionale gravità. L'inottemperanza di tale obbligo comporta il conteggio dell'assenza e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato o posticipato di un giorno, su richiesta della maggioranza degli operatori.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze con determina del Responsabile del Servizio.

ART. 29

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

ART. 30

CIRCOLARE VEICOLARE

1. Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giovedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza,

salvo comprovati casi di forza maggiore e sempreché non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX

REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 31

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. È ammesso lo scambio consensuale dei posteggi avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, sempreché non contrasti con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato.

L'avvenuto scambio deve essere annotato sull'autorizzazione commerciale sulla concessione di posteggio, fermo restando la validità temporale dello stesso.

5. Per le aggiunte e/o modifica del settore merceologico, occorre presentare istanza al Comune competente per territorio.

Il comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o tipologie di prodotti.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta o modifica si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine predetto, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

ART. 32

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 28 comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente art. 28 comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta spunta).
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale alle ore 08:00.
4. Tale assegnazione è riservata, fermo restando il rispetto della ripartizione per settore merceologico o per categoria, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione (tipologia "B" su tutto il territorio nazionale, tipologia "A" nell'ambito del territorio regionale), nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registrato delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Nell'assegnazione dei posteggi con spunta dovrà essere salvaguardata l'appartenenza al settore merceologico cui si riferisce il posteggio libero. Esaurita la graduatoria si potrà procedere all'assegnazione di qualunque spuntista presente.

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata ed aggiornata dagli operatori di polizia municipale, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con autorizzazione amministrativa relativa a quel posteggio nell'ambito di ogni settore merceologico.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore non può cumulare, ai fini della spunta, a favori un'autorizzazione, le presenze registrate a favore delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli, ed effettuare la spunta, contemporaneamente, con tutti i titoli stessi, sia a nome e per conto proprio, che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale, fermo restando le limitazioni di cui sopra, può avere fino ad un massimo di tre autorizzazioni nell'ambito dello stesso mercato.

11. Gli assegnatari giornalieri devono iniziare la vendita entro 30 minuti dall'assegnazione.
12. Gli operatori commerciali particolari all'assegnazione giornaliera, avranno diritto alla presenza indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

ART. 33

MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO

1. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione, spostamento temporaneo del mercato, verrà predisposto, a cura del comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimere secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore, non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori di posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologiche autorizzate, ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico – sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari, non può, in alcun caso, causare pregiudizio all'articolazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

ART. 34

REGISTRO DEGLI OPERATORI SUI MERCATI

1. Sono istituiti presso il comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri, di cui al comma precedente, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - a. Le generalità del titolare;
 - b. La tipologia merceologica consentita;
 - c. Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - d. Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - e. Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - f. La data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

4. Il comune dispone inoltre la tenuta del registro delle presenze per la compilazione delle graduatorie di spunta suddiviso per settore o categoria merceologica, contenente i punti a) b) c) del comma precedente.
5. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziati e non è soggetta a scadenza.

ART. 35

MODALITA' DI REGISTRAZIONE

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 49 del presente regolamento, provvedono a rilevare le

presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 28, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.L.vo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo superiore a 17 giornate, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) comprovati da apposita documentazione, ferie, per un numero di giorni non superiore a 30 nell'arco dell'anno, corrispondenti a quattro mercati.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dal precedente comma 2, al fine di non correre nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali debitamente comprovati.

ART. 36

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Qualora l'attività non venga iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità, qualora il titolare abbia perduto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, è adottata previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione stessa.

2. Gli addetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 49 del presente Regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'art. 34.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio, non imputabile ai casi previsti dall'art. 35 commi 3 e 5, per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, l'ufficio commercio del comune provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla connessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione.
4. Analoga comunicazione verrà inviata al registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'ASL – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.
5. Per ragioni di pubblico interesse, il comune potrà, in ogni momento, procedere alla revoca dei posteggi, con diritto, per l'operatore, di ottenere altro posteggio sostitutivo di quello revocato, avente dimensioni sufficienti e corrispondente valore commerciale.

ART. 37

SOSPENSIONE

1. In caso di infrazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. L'applicazione della sospensione dell'attività è adottata previa contestazione all'interessato e l'invito a presentare le controdeduzioni entro 30 giorni dalla sua ricezione a mezzo raccomandata; inviata dal comune sede di posteggio per autorizzazioni di tipo a), e dal comune di residenza per autorizzazioni di tipo b).

3. Oltre ai casi predetti, è motivo di sospensione la mancata comunicazione del cambio di residenza prevista, per la tipologia b) ai sensi del seguente articolo.

ART. 38

CAMBIO DI RESIDENZA

1. TIPOLOGIA A)

Nell'ipotesi del cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo a) questi deve darne comunicazione entro 60 giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

2. TIPOLOGIA B)

Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica, o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo b), l'interessato deve darne comunicazione, entro 60 giorni, al comune di nuova residenza o sede legale, che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale, ed a darne notizia al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dall'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità.

ART. 39

SCADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

ART. 40

REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE AREE MERCATALI

1. A sensi Ordinanza 3/04/2002 del Ministro della Salute, le aree pubbliche nelle quali si effettuano, anche non quotidianamente i mercati per il commercio dei prodotti alimentari, i posteggi, sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.
2. A tal fine si predispone che l'area mercatale, come sopra definita, deve essere dotata:
 - Di propria, idonea, rete fognaria;
 - Di una pavimentazione con strato di finitura compatto, strutturata con idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio, dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano;
 - Di reti, idrica ed elettrica, che permettono a ciascun posteggio di potersi allacciare;
 - Di contenitori per rifiuti solidi urbani muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'aree facilmente accessibili per gli operatori.

PARTE X

MODALITA' DI VENDITA

ART. 41

OBBLIGHI DEI VENDITORI

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro

da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico, deve essere collocata in modo ben visibile, chiari ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di prodotti usati e/o igienicamente trattati.

ART. 42

ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere oltre alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20. Le merci dei prodotti non alimentari, devono essere esposte ad un'altezza minima di 50 cm dal suolo, ad eccezione dei venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri e articoli di arredamento.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

ART. 43

COLLOCAMENTO DELLE DERRATE

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a metri 1 per le sostanze deperibili, e non deperibili, e non inferiore a cm 50 per i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non tenuti in idonei contenitori.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m 1,50 dal suolo.

ART. 44

DIVIETI DI VENDITA

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinate alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute recante "requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" allegate alla presente delibera.
6. La preparazione e la vendita di prodotti alimentari e comunque sottoposta a rispetto della legge 293/62 e del relativo regolamento di attuazione numero 382/80 e delle prescrizioni previste dalla su indicata ordinanza del Ministro della Salute.

ART. 45

VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e deviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitari vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e dagli ambulanti che vendono prodotti ittici.

ART. 46

ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

ART. 47

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio comunale competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti, unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia, o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

ART. 48

FURTI DANNEGGIAMENTI ED INCENDI

1. L'amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti ed incendi che si verificano sul mercato.

PARTE XI
ORGANI DI CONTROLLO

ART. 49

PREPOSTI ALLA VIGILANZA

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il comando di polizia municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di polizia e l'azienda sanitaria locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - Sovrintendere alla formazione ed allo svolgimento dei mercati nei giorni dello svolgimento;
 - Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - Rilavare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
 - Far osservare il rispetto del presente regolamento.

ART. 50

RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DI MERCATO

1. Il comune, al fine di reistituire o istituire, spostare, sospendere e, in generale, per adottare ogni atto modificativo dei mercati, nonché delle forme alternative di commercio su area pubblica, deve avvalersi della consulenza delle categorie provinciali del commercio, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché dei rappresentanti degli operatori del mercato.
2. Detti rappresentanti sono scelti tra gli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato, dagli stessi operatori, a maggioranza del 2/3 dei titolari di titolo autorizzatorio

sull'area mercatale o in difetto di accordo dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

3. Le designazioni devono pervenire al comune in forma scritta, da parte degli operatori, con la dichiarazione che i rappresentanti indicati sono scelti con la maggioranza prevista a titolo di accettazione e legittimazione.
4. La rappresentanza deve tener conto della presenza dei settori e delle categorie, nonché dei produttori agricoli che operano sul mercato.
5. I rappresentanti degli operatori del mercato hanno funzioni consultive in ordine alle problematiche di gestione del mercato.
6. In caso di perdita a qualunque titolo della concessione di posto fisso decade la nomina.

ART. 51

MIGLIORIE

1. Gli spostamenti per migliororia sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, applicando i criteri previsti dal precedente articolo 33 (o cambiare prima anzianità e poi cronologia).
2. La domanda, che può anche non contenere la specificazione del posteggio richiesto, decade qualora il richiedente rinunci all'assegnazione dei posteggi liberi proposti.
3. Le opzioni di posteggio attuate per migliororia, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria del posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
4. Le eventuali domande di migliororia presentate, dovranno essere valutate prioritariamente e preventivamente alla data di adozione del bando per il rilascio di autorizzazione di tipo a).

5. Emesso il bando le domande di miglioria pervenute e valutate prima dell'adozione dello stesso, qualora non abbiano trovato riscontro, decadono.
6. I posteggi per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
7. La procedura per l'assegnazione dei posteggi di miglioria si deve concludere non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche con l'eventuale notifica del provvedimento di diniego.

PARTE XII

NORME FINALI

ART. 52

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 53

CANONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri, la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

ART. 54

SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dell'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 2582,00 a euro 15493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2 del predetto decreto.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per la violazione di cui al presente articolo l'autorità competente è il Responsabile del Servizio. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/06/2004.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

INDICE

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	1
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 in data 19/05/2003.....	1
TITOLO I.....	2
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	2
PARTE I.....	2
PREMESSA.....	2
ART. 1.....	2
AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI.....	2
ART. 2.....	3
PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
PARTE II.....	4
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	4
ART. 3.....	4
PROGRAMMAZIONE COMUNALE.....	4
ART. 4.....	4
TIPOLOGIE DI MERCATO	4
ART. 5.....	5
ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE.....	5
ART. 6.....	6
VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	6
PARTE III.....	12
REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	12
ART. 7.....	12
SISTEMA AUTORIZZATORIO	12
ART. 8.....	12
DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI.....	12
ART. 9.....	14
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	14
ART. 10.....	15
AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"	15
ART. 11	17
AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"	17
ART. 12	19
SUBINGRESSO E SOSTITUZIONI	19
PARTE IV.....	20
REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI.....	20
ART. 13.....	20
REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI.....	20
ART. 14.....	21

AREE PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	21
ART. 15	22
AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA MENSILE.....	22
ART. 16	22
AREE PER L'ESERCIZIO STAGIONALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	22
ART. 17	23
AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CADENZA ULTRAMENSILE	23
ART. 18	24
SPUNTA MANIFESTAZIONI.....	24
ART. 19	25
POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	25
ART. 21	26
ZONA DI SOSTA PROLUNGATA	26
PARTE V	27
DISPOSIZIONI FINALI.....	27
ART. 22	27
SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI.....	27
ART. 23	27
VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE	27
TITOLO II.....	28
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	28
PARTE VI.....	28
PREMESSA.....	28
ART. 24	28
AREA DI MERCATO E ZONA DI VENDITA	28
ART. 25	28
DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI	28
PARTE VII	28
CARATTERISTICHE TOPOLOGICHE DEL MERCATO	28
ART. 26	28
TIPOLOGIA	28
ART. 27	29
SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI.....	29
PARTE VIII	29
GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	29
ART. 28	29
ORARI DI MERCATO.....	29
ART. 29	30
MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI	30
ART. 30	30
CIRCOLARE VEICOLARE	30

PARTE IX.....	31
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	31
ART. 31	31
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	31
ART. 32	32
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI	32
ART. 33	34
MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO.....	34
ART. 34	35
REGISTRO DEGLI OPERATORI SUI MERCATI.....	35
ART. 35	35
MODALITA' DI REGISTRAZIONE.....	35
ART. 36	36
DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	36
ART. 37	37
SOSPENSIONE.....	37
ART. 38	38
CAMBIO DI RESIDENZA.....	38
ART. 39	38
SCADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.....	38
ART. 40	39
REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE AREE MERCATALI	39
PARTE X.....	39
MODALITA' DI VENDITA	39
ART. 41	39
OBBLIGHI DEI VENDITORI.....	39
ART. 42	40
ATTREZZATURE DI VENDITA	40
ART. 43	41
COLLOCAMENTO DELLE DERRATE	41
ART. 44	41
DIVIETI DI VENDITA.....	41
ART. 45	42
VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE.....	42
ART. 46	43
ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO	43
ART. 47	43
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS	43
ART. 48	43
FURTI DANNEGGIAMENTI ED INCENDI	43
PARTE XI.....	44
ORGANI DI CONTROLLO.....	44
ART. 49	44
PREPOSTI ALLA VIGILANZA	44
ART. 50	44
RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DI MERCATO	44
ART. 51	45

MIGLIORIE	45
PARTE XII	46
NORME FINALI	46
ART. 52	46
NORME FINALI	46
ART. 53	46
CANONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI	46
ART. 54	47
SANZIONI.....	47
ART. 55.....	47
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	47